

FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Anno XXI - N. 1 - Gennaio/Febbraio 2017

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (Tn) - Stampa: Centro Stampa Borgo - Borgo Valsugana
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

**Circolare informativa
per i clienti**

Articoli redatti da:

**Studio Frizzera Piergiorgio
Studio Bortolotti Conci
Studio Zandonella - Schuster
Studio Demozzi - Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperì Martinelli
Studio Roberto Buglisi**

SCADENZE! SCADENZE!

2 GENNAIO lunedì

- Acquisti da S.Marino: invio telematico acquisti annotati nel mese precedente (novembre 2016)

10 GENNAIO martedì

- INPS personale domestico (trimestre precedente)

16 GENNAIO lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi

25 GENNAIO mercoledì

- Elenchi intrastat: mensili e trimestrali

31 GENNAIO martedì

- Comunicazione polivalente acquisti da S. Marino dicembre 2016
- **Trasmissione spese sanitarie al sistema TS (medici, farmacie, ecc.)**
- Versamento tasse atti e provvedimenti CC.GG. con pagamento annuale

16 FEBBRAIO giovedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- **Autoliquidazione INAIL: versamento premio o prima rata**
- TFR: imposta sostitutiva sulla rivalutazione (saldo)

27 FEBBRAIO lunedì

- Elenchi intrastat: mese di gennaio 2017 (solo cessioni)

28 FEBBRAIO martedì

- **Dichiarazione IVA annuale autonoma**
- Domanda per riduzione tassi premio INAIL (artigiani)
- Richiesta INPS regime agevolato nuovi minimi

PREMIO INAIL IMPRESE ARTIGIANE: riduzione 2016

Publicato il decreto che definisce la riduzione del premio INAIL per le imprese artigiane che non hanno subito infortuni nel biennio 2014-2015.

Come noto, i commi 780 e 781 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 hanno previsto, in favore delle imprese iscritte alla Gestione Artigianato in possesso di determinati requisiti, una riduzione del premio INAIL. Per l'anno 2016 la riduzione sarà applicata, in presenza dei requisiti previsti, a condizione che le aziende interessate abbiano preventivamente presentato richiesta di ammissione al beneficio nell'ultima autoliquidazione INAIL.

Per conoscere la misura della riduzione spettante sul premio INAIL, occorre però ogni anno attendere l'emanazione di un apposito Decreto Ministeriale. A tal proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle



Finanze, ha pubblicato il Decreto data 30 settembre 2016, concernente la riduzione dei premi assicurativi per le imprese artigiane, relativamente all'annualità 2016.

La riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2014/2015 è stabilita in misura pari al **7,61%** dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2016.

PIERGIORGIO FRIZZERA
Organizzazione & Sistemi srl

In questo numero:

- PREMIO INAIL IMPRESE ARTIGIANE: riduzione 2016
- F24 TELEMATICO PER I SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA: modifiche
- CONTABILITÀ SEMPLIFICATA: cambiamenti
- CORREZIONI E INTEGRAZIONI DELLA DICHIARAZIONE
- RAVVEDIMENTO OPEROSO
- SPESOMETRO: dal 2017 invio trimestrale
- NUOVA COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI IVA
- CARTELLE EQUITALIA: rottamazione



RASSEGNA STAMPA sintesi

Rafforzate le misure per le start-up innovative

Il disegno di legge di Bilancio 2017 contiene norme che rafforzano le misure di favore nei confronti delle start-up innovative. In particolare:

- viene introdotta l'esenzione dall'imposta di bollo e dal pagamento dei diritti di segreteria per l'iscrizione dell'atto costitutivo presso il registro imprese;
- si prevede che l'atto costitutivo possa essere sottoscritto anche con la firma elettronica avanzata autenticata del rappresentante legale;
- aumentano i vantaggi fiscali riconosciuti ai soggetti che investono in tali tipologie di società;
- sono introdotte modifiche alla disciplina dei finanziamenti agevolati per gli interventi in start-up innovative.

(Il Sole 24 Ore, pag. 41, 30 novembre 2016)

Dismissione del servizio Entratel dal 1° dicembre 2016

Dal 1° dicembre 2016, l'applicativo Entratel non sarà più aggiornato e, al suo posto, sarà necessario installare il "Desktop Telematico" (disponibile nella sezione Software - Desktop Telematico del sito web dei servizi telematici), uno strumento più moderno e funzionale che contiene le applicazioni dell'Agenzia delle Entrate per la gestione dei documenti inviati e ricevuti telematicamente (Entratel, FileInternet, vari moduli di controllo) e provvede a gestirne automaticamente tutti gli aggiornamenti. Non sarà quindi più possibile stabilire una connessione internet con il sito web per ottenere i servizi telematici dell'Agenzia.

Entratel, potrà essere ancora utilizzato per le seguenti funzionalità:

- visualizzazione, controllo ed autenticazione dei file contenenti i documenti sino ad oggi gestiti;
- elaborazione e visualizzazione delle ricevute relative ai documenti sino ad oggi gestiti.

L'applicativo "Entratel-Multifile" continuerà invece ad essere aggiornato e potrà, quindi, essere utilizzato per le operazioni di autenticazione ed invio dei file e di elaborazione delle ricevute.

È inoltre opportuno verificare se la versione del browser utilizzata supporti il protocollo TLS v1.2, in quanto dal 1° dicembre non sarà più possibile accedere al sito web dei Servizi telematici con versioni del browser che non supportino tale protocollo. Se non già abilitato a tale funzione, dovrà essere opportunamente configurato ed eventualmente aggiornato con una versione più recente.

avviso 17 novembre 2016

Spesometro trimestrale, incognite per i piccoli agricoltori

Tra gli aspetti tuttora oscuri delle nuove norme sulle comunicazioni Iva - introdotte dal "decreto fiscale" (D.L. 22 ottobre 2016, n. 193) - si segnalano soprattutto gli effetti che le stesse produrranno nei confronti dei piccoli agricoltori.

Il problema nasce dal fatto che in sede di conversione del decreto sono stati esclusi dall'obbligo i soggetti di cui all'art. 34, comma 6° art. 34, comma 6°, del D.P.R. n. 633/1972, vale a dire gli agricoltori in regime di esonero che operano nelle zone montane. Dal tenore letterale della norma, quindi, emerge che i minimi che operano in

F24 TELEMATICO PER I SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA: modifiche

In seguito alla conversione in legge del D.L. n. 193/2016 del 2 dicembre 2016 (legge n°225), cambiano le regole per l'obbligo di utilizzo del modello F24 telematico per i soggetti non titolari di partita IVA. In particolare per i soggetti privati, l'obbligo di utilizzo del modello F24 telematico resta fermo solo nei seguenti casi:

- le modalità di presentazione dei modelli F24 "a zero", che continueranno a poter essere inviati esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate: si tenga presente che tali servizi possono essere fruiti direttamente dal contribuente, utilizzando gli applicativi "F24 web" o "F24 online" ovvero, in alternativa, l'invio dell'F24 a zero può essere eseguito per il tramite di un intermediario (professionista, CAF, associazione di categoria) abilitato alla trasmissione telematica delle deleghe F24 in nome e per conto dei propri assistiti, avvalendosi del servizio "F24 cumulativo";
- l'invio delle deleghe di pagamento contenenti l'utilizzo di crediti in compensazione: tali modelli F24, in presenza di un saldo finale maggiore di zero, continueranno quindi a poter essere presentati esclusivamente per via telematica, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia, oppure attraverso i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati (banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

E' stata inoltre ripristinata la possibilità di utilizzare il modello F24 cartaceo per operazioni con un saldo finale superiore ad euro 1.000 senza che siano state effettuate compensazioni. Al riguardo risulta opportuno ricordare che tale obbligo è stato introdotto ad opera dell'art. 11, comma 2, del D.L. n. 66/2014, che, alla lett. c) (ora abrogata dal comma 31 dell'art. 7-^o quater del D.L. n. 193/2016), impediva ai contribuenti non titolari di partita IVA di presentare la delega cartacea (in banca, posta o presso altro intermediario della riscossione) nel caso in cui "il saldo finale era di importo superiore a mille euro".

Diversamente da quanto accadeva precedentemente, il privato potrà utilizzare il modello F24 cartaceo, qualora non siano presenti compensazioni e qualsiasi sia l'importo a debito da versare (quindi, anche se superiore ad euro 1.000).

Riepilogando, il modello di versamento F24 va utilizzato al fine di pagare:

- imposte sui redditi (IRPEF, IRES);
- ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale;
- IVA;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi dell'IRAP e dell'IVA;
- imposta sostitutiva sulle vendite immobiliari;
- altre imposte sostitutive (ad esempio: imposta sugli intrattenimenti, imposta sulle scommesse e giochi, ecc.);
- IRAP;
- addizionale regionale e comunale all'IRPEF;
- accise, imposta di consumo e di fabbricazione;
- contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPGI;
- diritti camerali;
- interessi;
- IMU, TARES, TARI e TASI;
- tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori per l'attribuzione d'ufficio della rendita presunta;
- TARSU/Tariffa, TOSAP/COSAP: riservato ai Comuni che hanno stipulato un'apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate. Nel modello F24 nello spazio "codice ente/codice comune" deve essere riportato il codice catastale del Comune in cui sono ubicati gli immobili o le aree e gli spazi occupati;
- canoni di locazione INPDAP sulla base delle comunicazioni specificamente trasmesse agli affittuari;
- alcune tipologie di proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di Demanio e di Patrimonio dello Stato sulla base delle comunicazioni specificatamente trasmesse agli utilizzatori;
- sanzioni.

Con il modello F24 vanno, inoltre, versate tutte le somme (compresi interessi e sanzioni) dovute in caso di:

- autoliquidazione da dichiarazioni;
- ravvedimento;
- controllo automatizzato e documentale della dichiarazione;
- avviso di accertamento;
- avviso di irrogazione di sanzioni;
- istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale).

PIERGIORGIO FRIZZERA

Organizzazione & Sistemi srl

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA: cambiamenti

Dal 2017 il criterio di imputazione temporale dei ricavi e dei costi cambia e diventa il regime di cassa.

Le modifiche introdotte riguardano le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata.

Il criterio di cassa sostituisce il criterio di competenza adottato fino ad oggi.

Il reddito d'impresa sarà dato dalla differenza tra ricavi (compreso valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa), dividendi ed interessi "percepiti" e le spese "sostenute". L'importo va aumentato del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare e dei proventi immobiliari.

Continuano ad applicarsi le vecchie regole alla determinazione e all'imputazione:

- di plusvalenze e sopravvenienze attive, di minusvalenze e sopravvenienze passive,
- di ammortamenti e di accantonamenti di quiescenza e previdenza,
- di perdite di beni strumentali e su crediti
- di deduzioni forfetarie per particolari categorie di attività.

Non cambiano i criteri per la determinazione del costo dei beni e dei componenti in valuta.

Nel nuovo regime non rilevano le variazioni delle rimanenze e solo nel primo anno potranno essere dedotte le rimanenze finali dell'anno precedente.

Resta invariato il regime delle perdite che potranno essere compensate con altri redditi posseduti di natura diversa (non d'impresa) ma non essere riportate negli esercizi successivi.

A decorrere dal 1.1.2017 inoltre, le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata, e non hanno optato per il regime

ordinario, dovranno adeguare i propri sistemi contabili nel rispetto del novellato art. 18 del DPR 600/73. La norma prevede alternativamente:

- ordinari registri IVA e istituzione di nuovi registri cronologici in cui indicare i ricavi percepiti e le spese sostenute;
- ordinari registri IVA integrati con le annotazioni richieste ai fini del regime di cassa, con l'indicazione dei componenti non rilevanti ai fini IVA e con l'indicazione dell'importo complessivo degli incassi e dei pagamenti non avvenuti nell'anno di registrazione.

Una semplificazione contabile consente ai contribuenti di esercitare apposita opzione, vincolante per un triennio, per tenere i registri IVA senza indicazione degli incassi e dei pagamenti introducendo una presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o pagamento. Resta l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione IVA. Questa opzione semplifica l'adempimento contabile, ma nega i vantaggi del regime di cassa in caso di incasso dilazionato dando rilevanza alla data di registrazione.

È previsto che, in caso di cambio di regime da cassa a quello ordinario e viceversa, i ricavi e i costi che hanno già concorso alla formazione del reddito non assumano ulteriore rilevanza nella determinazione del reddito negli anni successivi.

Il regime di cassa è stato esteso anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, restando invariate le ipotesi di indeducibilità attualmente previste.

ROBERT SCHUSTER
Studio Zandonella e Schuster

RASSEGNA STAMPA sintesi

zone non montane, saranno tenuti ad inviare i dati anche se esonerati dagli obblighi Iva.

(Il Sole 24 Ore, pag. 41, 30 novembre 2016)

Distributori automatici, modificate le specifiche tecniche per l'invio dei corrispettivi giornalieri

Sono state approvate alcune modifiche agli allegati alle specifiche tecniche relative all'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici (vending machine); un provvedimento pubblicato ieri modifica in tal senso il precedente provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 giugno 2016.

L'intervento si è reso necessario - come spiega il nuovo provvedimento - per apportare migliorie ed evoluzioni ai tracciati, ai servizi resi e alla infrastruttura informatica nonché per correggere alcuni errori materiali riscontrati a seguito dell'avvio delle attività.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 i gestori di distributori automatici saranno tenuti a comunicare in via telematica i dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dal loro utilizzo, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

I dati dovranno essere sigillati elettronicamente - per mezzo di un apposito certificato digitale - e trasmessi in via telematica. Al riguardo si ricorda che:

- per "vending machine" si intende un apparecchio automatizzato che eroga prodotti e servizi su richiesta dell'utente, previo pagamento di un corrispettivo;
- la vending machine è costituita da una o più "periferiche di pagamento", che controllano uno o più apparecchi erogatori;
- si considera "periferica di pagamento" anche la cosiddetta "torre di ricarica", attraverso la quale, previo pagamento di una determinata somma, è possibile generare un credito, generalmente utilizzabile mediante una "chiavetta".

Provvedimento 29 novembre 2016, n. 210183

Il 2017 sarà un anno di fuoco per l'Agenzia delle Entrate

Il 2017 si preannuncia come un anno di fuoco per l'Agenzia delle Entrate. Tra attività ordinarie e nuovi obiettivi, sono infatti numerosi gli adempimenti fissati in agenda dai funzionari dell'Amministrazione fiscale: dall'implementazione della cooperative compliance alle risposte alle istanze di ruling relative al patent box, dal lancio della fatturazione elettronica tra privati all'avvio dei nuovi indici di affidabilità fiscale, alla gestione delle pratiche della voluntary-bis.

Il tutto è stato messo nero su bianco nell'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2017-2019: il documento - preparato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze anche alla luce delle raccomandazioni dell'Ocse - indica le linee guida volte a "razionalizzare le risorse, fornire servizi di alta qualità e assicurare una maggiore compliance volontaria da parte dei contribuenti".

Si ricorda che i citati indici di affidabilità fiscale sono stati introdotti dalla Manovra 2017 in vista del progressivo abbandono degli studi di settore.

(Italia Oggi, pag. 33, 29 novembre 2016)



RASSEGNA STAMPA sintesi

Spesometro, per il primo trimestre 2017 scadenza fissata al 25 luglio

Per effetto della conversione in legge del D.L. n. 193/2016, è definitivo l'obbligo per i soggetti passivi Iva di comunicare dal 2017 con cadenza trimestrale i dati del soggetto che ha emesso la fattura, nonché del cliente/committente, la data e il numero del documento stesso, l'aliquota applicata, l'imposta e la tipologia dell'operazione.

Il nuovo adempimento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre (anche se per il secondo trimestre l'invio la scadenza è stata fissata al 16 settembre e non al 31 agosto).

Si tenga presente infine che per il 2017 (ma non per gli anni successivi) la comunicazione relativa al primo trimestre andrà effettuata entro il 25 luglio 2017, e non entro il 31 maggio.

(Il Sole 24 Ore, pag. 46, 29 novembre 2016)

GdF, aumentano le verifiche di natura internazionale

Nel corso del 2015 la Guardia di Finanza ha aumentato del 50 per cento le contestazioni relative a fattispecie di evasione fiscale internazionale rispetto a quelle di ambito domestico: il dato emerge dal "Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva", predisposto in attuazione del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160 dalla Commissione presieduta da Enrico Giovannini.

Per quanto attiene alle verifiche oltreconfine, in particolare, sono finiti sotto la lente di ingrandimento delle Fiamme Gialle in particolare l'illecito trasferimento di capitali all'estero, l'esterovestizione della residenza di persone fisiche e società, l'irregolare applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento, la costituzione in Italia di stabili organizzazioni occulte di imprese estere, i rapporti con operatori economici ubicati in Paesi black list e l'utilizzo strumentale di trust e altri schermi societari o strumenti negoziali per finalità evasive o elusive.

(Italia Oggi, pag. 33, 29 novembre 2016)

Opzione Iri anche per le Srl che avevano optato per la trasparenza fiscale

Anche le srl che avevano optato per la trasparenza fiscale, potranno accedere all'Iri, l'imposta sul reddito di impresa introdotta dall'articolo unico, comma 547, della legge di Bilancio 2017.

Ai sensi del nuovo comma 2-bis dell'art. 116 del Tuir, infatti, saranno ammesse anche le società che avevano optato per il regime di trasparenza fiscale in quanto srl partecipate da non più di dieci soci persone fisiche (o venti nel caso di società cooperativa) e con un limite di ricavi non superiore a quello previsto per l'applicazione degli studi di settore.

Si ricorda che il regime in esame - disciplinato dal nuovo art. 55-bis del Tuir - si applicherà su base opzionale per cinque anni, ed interessa imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria. Per effetto dell'opzione, quindi, la tassazione di tali soggetti sarà equiparata a quella delle società di capitali.

(Italia Oggi, pag. 48, 29 novembre 2016)

Cambia la disciplina della transazione fiscale

Con la legge di Bilancio 2017 cambia la disciplina della transazione fiscale di cui

CORREZIONI E INTEGRAZIONI DELLA DICHIARAZIONE

Compilare la dichiarazione dei redditi, senza commettere errori, spesso, diventa ardua impresa. In ogni caso, il contribuente ha la possibilità di rimediare agli errori ed alle omissioni commessi attraverso la presentazione della dichiarazione integrativa ovvero applicando l'istituto del ravvedimento operoso, usufruendo, quindi, della riduzione delle sanzioni amministrative

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata quella originaria, considerando che è valida la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

Il contribuente, può quindi, presentare una dichiarazione integrativa "a favore" o "a sfavore", barrando la relativa casella presente nel frontespizio del modello della dichiarazione.

A favore

Tra le modiche che hanno suscitato maggior interesse vi è senz'altro quella relativa alla possibilità per i contribuenti di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre l'anno successivo.

La novella normativa dirime una volta per tutte la questione che si è venuta a creare sul tema, superando la tesi restrittiva da sempre sposata dall'Agenzia delle Entrate e condivisa di recente anche dalla Cassazione a Sezione Unite nella sentenza n. 13378/2016.

Secondo tale interpretazione le disposizioni contenute nel comma 8 e nel comma 8-bis dell'articolo 2 del D.P.R. 322/1998 dovevano essere considerate tra loro autonome. Il comma 8 era dedicato alle sole dichiarazioni integrative a sfavore, mentre il comma 8-bis regolava le integrative a favore.

Con la nuova formulazione, il contribuente ha, invece, a disposizione, per la correzione a favore delle dichiarazioni, lo stesso tempo concesso all'Amministrazione finanziaria per i controlli. L'eventuale maggior credito emergente dal modello integrativo può sempre essere utilizzato in compensazione. In particolare:

- nel caso in cui l'integrativa a favore venga presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo e nel caso di errori contabili di competenza, l'eventuale maggior credito emergente dal modello può essere utilizzato in compensazione con qualsiasi debito;
- diversamente, nel caso in cui l'integrativa a favore venga presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, l'eventuale maggior credito emergente dal modello può essere utilizzato

in compensazione solo con debiti sorti a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della integrativa.

Peraltro, in quest'ultima ipotesi, la norma prevede che il maggior credito deve essere indicato nel modello dichiarativo del periodo di imposta nel quale è presentata la dichiarazione integrativa.

Pertanto, in caso di integrazione del modello Unico 2016 nel 2018 (decorso quindi "l'anno successivo") occorrerà indicare il credito emergente, che sarà compensabile solo con debiti sorti dal 2019, nel modello dichiarativo del 2018.

In ogni caso, rimane comunque ferma la possibilità, per il contribuente, di far valere anche in sede di accertamento o di giudizio eventuali errori di fatto o di diritto che abbiano determinato un maggior imponibile, una maggiore imposta o un minor credito.

A sfavore

Ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per correggere errori e/o omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un minor reddito o, comunque, da cui consegua un minor debito d'imposta o un maggior credito e fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

Poiché la compilazione della dichiarazione integrativa comporta la modifica di alcuni quadri relativi alla dichiarazione originaria, dovrà essere utilizzato uno dei seguenti codici:

"1" quadro o allegato compilato senza modifiche sia nella dichiarazione originaria che nella dichiarazione integrativa;

"2" quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria;

"3" quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria, ma assente nella dichiarazione integrativa.

Dichiarazione integrativa Unico 2015

Il 30 settembre 2016 è stata la data ultima per sanare parte degli errori e delle omissioni commessi nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d'imposta 2014, presentata entro il 30 settembre 2015. Si ricorda che la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza si considera "validamente presentata". Ne consegue che, per i soggetti "solari", l'Unico 2015 relativo al periodo d'imposta 2014, poteva essere presentato entro il 30 dicembre 2015 per poter essere considerato come "dichiarazione validamente presentata".

PIERGIORGIO FRIZZERA

Organizzazione & Sistemi srl

RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'istituto del ravvedimento operoso consente al contribuente, che decide di regolarizzare la sua posizione, di versare in modo autonomo le imposte, i tributi o, inviando la dichiarazione omessa, mediante la corresponsione di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.

Va ricordato che l'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, dispone che il ravvedimento operoso sia consentito a tutti i contribuenti, purché effettuato entro determinati limiti di tempo.

A seguito delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) e dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), è stato esteso il periodo entro il quale è possibile ravvedersi con conseguente rimodulazione delle sanzioni.

Il ravvedimento, infatti, è ora applicabile per

tutta la durata del periodo di accertamento e l'entità della sanzione varia a seconda del momento in cui si provvede alla regolarizzazione.

Attenzione

È possibile eseguire il ravvedimento operoso prima che siano notificati atti di liquidazione o di accertamento e gli avvisi bonari.

Una pregevole novità, è la riduzione dell'importo della sanzione minima, ridotta al 15 per cento (in precedenza 30 per cento) per i versamenti effettuati entro i 90 giorni.

Nella tabella che segue si indicano le citate riduzioni.

SANZIONI RIDOTTE

TIPOLOGIA DEL RAVVEDIMENTO	FATTISPECIE	ENTRO QUANDO	SANZIONE
Sprint	mancato pagamento del tributo o di un acconto	15 giorni dalla scadenza ordinaria	0,1 per ogni giorno dalla scadenza fino al 14esimo giorno
Semplificato	errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, o quando non è prevista dichiarazione periodica	Dal 15esimo al 30 giorno dalla scadenza	1/10 del minimo
Semplificato	errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, o quando non è prevista dichiarazione periodica	< 90 giorni dalla scadenza	1/9 del minimo
Ordinario	errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore	<1 anno dalla scadenza	1/8 del minimo
Ordinario	errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due dall'omissione o dall'errore	<2 anni dalla scadenza	1/7 del minimo

RASSEGNA STAMPA sintesi

all'art. 182-ter della legge fallimentare: re-
cependo l'orientamento emerso presso la
giurisprudenza comunitaria, viene infatti
introdotta la possibilità di inserire tra i debi-
ti per tributi oggetto della transazione fisca-
le anche i debiti lva, sinora esclusi.

Anche per tale tributo, quindi, il Legislatore
abbandona il principio della indisponibilità
del credito tributario, ammettendone il
pagamento parziale. In materia si segnala
la sentenza della Corte di Giustizia Ue 7
aprile 2016, causa C-546/14, che - in
contrasto con l'orientamento assunto dalla
Corte di Cassazione - "aprive" al paga-
mento parziale dell'iva nell'ambito di una
transazione fiscale.

(Il Sole 24 Ore, pag. 45, 29 novembre 2016)

Il 2017 sarà ricordato come l'anno dell'"ingorgo fiscale"

L'anno prossimo, nel periodo tra fine luglio e
metà settembre si registrerà un ingorgo di
adempimenti tributari: il "decreto fiscale" (D.L.
22 ottobre 2016, n. 193) ha infatti da un
lato introdotto nuovi adempimenti (vedi speso-
metro trimestrale e comunicazione delle liqui-
dazioni lva) e dall'altro ha soppresso taluni
obblighi, ma soltanto a decorrere dal 2018.
Calendario fiscale alla mano, notiamo
infatti che:

- il 25 luglio 2017 scade il termine per l'in-
vio della prima comunicazione delle fat-
ture emesse e ricevute;
- entro il 31 agosto 2017 dovrà essere tra-
smesso il risultato delle liquidazioni lva
del secondo trimestre;
- entro il 16 settembre 2017 dovranno
essere inviate le fatture emesse e ricevute
del secondo trimestre.

Si ricorda che il richiamato D.L. n.
193/2016 è stato definitivamente conver-
tito in legge.

(Italia Oggi, pag. 27, 26 novembre 2016)

Sui contanti voluntary a double face

Relativamente al trattamento dei contanti, la
voluntary-bis si presenta a due facce: nei
confronti delle somme "italiane", infatti,
opera in via automatica la presunzione red-
dituale (ferma restando la possibilità per il
contribuente di produrre una prova contra-
ria); stessa disciplina per i titoli al portatore.
Presunzione che invece risulta assente
con riferimento ai contanti di fonte estera.
Tale conclusione emerge dalla lettura del-
l'art. 7 del D.L. n. 22 ottobre 2016, n.
193, approvato in via definitiva dal
Parlamento ed ora in attesa di essere pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale.

Nello specifico, per quanto attiene ai con-
tanti "italiani", la norma precisa che scatta
la presunzione secondo cui gli stessi hanno
generato redditi in quote costanti in viola-
zione alla normativa tributaria nel 2015 e
nei quattro periodi di imposta precedenti.
(Italia Oggi, pag. 27, 26 novembre 2016)

Si avvicina l'addio a white e black list

"Prossimamente lanceremo un pacchetto di
misure che rappresenteranno una rivoluzio-
ne per le regole ecommerce in Ue": lo ha
anticipato Maria Elena Scoppio, alto diri-
gente della Commissione europea. La
quale ha aggiunto che entro il 2017 si
concluderà l'esame dei singoli Paesi, con la
predisposizione di un nuovo elenco dei
Paesi terzi ritenuti non collaborativi.

Le liste antiriciclaggio hanno uno scopo
ben preciso e diverso dal nostro, tanto che
convivono tranquillamente con le altre pre-

RASSEGNA STAMPA sintesi

sentì nei singoli stati. La lista Ocse, non ha, a differenza di quella Ue, il criterio della trasparenza, ed è diversa da quella Ue perché quella Ue si riferisce a Stati terzi. Inoltre la lista Ue sarà obbligatoria e vincolante. La lista europea tradurrà i principi Ocse in principi vincolanti. Ci ispiriamo ai principi Ocse per perfezionare i criteri e tradurli in uno strumento vincolante per gli stati. La lista Ue – ha affermato la Scoppio - “andrà a sostituire le liste delle singole nazioni”.
(Italia Oggi, pag. 25, 26 novembre 2016)

Nelle Srl e Spa l'a.d. può essere nominato già in sede di redazione dell'atto costitutivo

L'amministratore delegato di srl e spa può essere nominato già in sede di redazione dell'atto costitutivo della società: il principio è contenuto in una massima pubblicata dalla Commissione societaria del Notariato di Firenze, Pistoia e Prato.

Nel documento viene precisato in particolare che tale possibilità si ritiene ammessa se risultano soddisfatti i seguenti requisiti:

- tutti i componenti il consiglio di amministrazione sono comparsi all'atto costitutivo, hanno accettato la carica e hanno deciso all'unanimità oppure, se non presenti, hanno preventivamente accettato la carica in forma scritta e sottoscritto una dichiarazione di nomina e di delega di poteri a favore di uno o più tra loro;
 - in caso di nomina dell'organo di controllo, tutti i suoi membri sono comparsi all'atto costitutivo e hanno accettato la carica oppure, se non presenti, hanno preventivamente accettato la carica in forma scritta e sottoscritto una dichiarazione di presa d'atto in merito alla nomina di uno o più soggetti quali amministratori delegati.
- (Italia Oggi, pag. 50, 25 novembre 2016)*

Voluntary-bis con sanatoria per l'omessa presentazione del quadro RW

La voluntary-bis – introdotta dal D.L. n. 193/2016 – presenta almeno due aspetti di interesse:

- il divieto di accesso nei confronti dei contribuenti che avevano aderito alla precedente versione della procedura per la stessa natura.

Da tale limite consegue che invece i soggetti che presentarono la voluntary internazionale potranno ora aderire alla nuova procedura in relazione agli aspetti di natura “domestica”, e viceversa.

Nel silenzio del dettato normativo, si dovrebbe comunque ritenere che detto divieto incontri delle deroghe nei casi in cui la prima adesione alla voluntary non sia mai stata perfezionata;

- la sanatoria per l'omessa compilazione dei quadri RW con riferimento alle annualità 2014 e 2015. Vi possono accedere i contribuenti che hanno presentato l'istanza per la “nuova” voluntary, sempreché presentino i quadri RE per i periodi di imposta 2014 e 2015 entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato dl 193/2016 (che in giornata dovrebbe essere approvato anche da Palazzo Madama).

(Italia Oggi, pag. 32, 24 novembre 2016)

Professionisti, spese di viaggio pagate dal committente equiparate a vitto e alloggio

Per il professionista le spese di viaggio

TIPOLOGIA DEL RAVVEDIMENTO	FATTISPECIE	ENTRO QUANDO	SANZIONE
Ordinario	errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore	<2 anni dalla scadenza	1/6 del minimo
Ordinario	errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale)	Dopo Processo Verbale di Constatazione	1/5 del minimo

Oltre al pagamento delle somme dovute e delle sanzioni ridotte, il contribuente è obbligato al pagamento degli interessi moratori, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui effettivamente eseguito.

TASSO DI INTERESSE LEGALE

PERIODO	TASSO	NORMA DI RIFERIMENTO
Dal 1/1/2011 al 31.12.2011	1,5%	D.M. 7 dicembre 2010
Dal 1/1/2012 al 31.12.2013	2,5%	D.M. 12 dicembre 2011
Dal 1/1/2014 al 31.12.2014	1%	D.M. 12 dicembre 2013
Dal 1/1/2015 al 31.12.2015	0,5%	D.M. 11 dicembre 2014
Dal 1/1/2016	0,2%	D.M. 11 dicembre 2015
Dal 1/1/2017	0,1%	Gazzetta Ufficiale nr. 291/2016



Per la determinazione degli interessi occorre applicare la seguente formula:

$$\text{Interessi} = \text{tributo} \times \text{interesse legale} \times \text{giorni trascorsi dalla violazione}$$

36.500

PIERGIORGIO FRIZZERA
Organizzazione & Sistemi srl

SPESOMETRO: dal 2017 invio trimestrale

Il Decreto Legge 193/2016, convertito nella Legge 225/2016 entrata in vigore lo scorso 2 dicembre, ha sostituito l'attuale adempimento della comunicazione nota come "spesometro" (che dovrà essere comunque presentato ancora una volta con riferimento alle operazioni dell'anno 2016) con una comunicazione telematica trimestrale dei dati relativi alle fatture emesse, ricevute e registrate nel trimestre di riferimento a partire dal 1° gennaio 2017. La nuova comunicazione riguarderà anche i dati contenuti nelle bolle doganali d'importazione, nonché i dati contenuti nelle note di variazione. La trasmissione telematica dei dati dovrà avvenire entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, tranne che per il secondo trimestre, per il quale è prevista una posticipazione al 16 settembre. Per il primo anno di effettuazione del nuovo adempimento (2017), il decreto prevede che la comunicazione relativa ai primi 2 trimestri venga effettuata entro la scadenza del 25 luglio 2017.

L'invio dei dati dovrà avvenire in forma analitica (e, quindi, non sarà possibile in alcun modo inviare i dati in forma aggregata) e con modalità che, seppur stabilite da un apposito provvedimento attuativo, dovranno quanto meno prevedere:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data e il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l'aliquota applicata;
- l'imposta;
- la tipologia dell'operazione.

Da un punto di vista soggettivo, la citata norma prevede solo uno specifico esonero per i piccoli agricoltori con ridotto volume d'affari (di cui al comma 6 dell'articolo 34 del D.P.R. 633/1972), ma solo se situati nelle zone montane di cui articolo 9 del D.P.R. 601/1973. Riepilogando, quindi, i termini per l'invio delle comunicazioni in oggetto sono i seguenti:

TRIMESTRE	SCADENZA
primo	31 maggio (solo per il 2017: 25 luglio)
secondo	16 settembre (solo per il 2017: 25 luglio)
terzo	30 novembre
quarto	28 febbraio

ROBERTO BUGLISI
Servimprese SRL STP

NUOVA COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI IVA

Oltre alle precedenti nuove comunicazioni trimestrali delle fatture, il D.L. 193/2016, introduce l'ulteriore obbligo di trasmissione telematica trimestrale dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche Iva. Tale ulteriore adempimento, previsto dal nuovo articolo 21-bis inserito nel D.L. 78/2010, dovrà seguire la medesima periodicità trimestrale e le scadenze previste per la comunicazione dei dati delle fatture.

In merito ai soggetti obbligati, la norma prevede l'esclusione da questo adempimento per quanti non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o alla effettuazione delle liquidazioni periodiche. A titolo esemplificativo si ricordano:

- i contribuenti "minimi" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011;
- i contribuenti in regime "forfettario" di cui alla legge 190/14 (Stabilità 2015);
- i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/1991;
- i soggetti in dispensa da adempimenti ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. 633/1972;
- i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti;
- i produttori agricoli in regime di esonero ai

sensi del comma 6 articolo 34 del D.P.R. 633/1972;

- i soggetti che esercitano attività di intrattenimento e che assolvono l'Iva forfettariamente ai sensi del comma 6 dell'articolo 74 del D.P.R. 633/1972.

I richiamati esoneri riguardano solo l'obbligo di trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche ma non anche l'obbligo di comunicare i dati relativi alle fatture emesse, ricevute e registrate (adempimento che prevede quale unico esonero quello degli agricoltori di ridotte dimensioni situazioni nelle zone montane). Riepilogando, quindi, i termini per l'invio delle comunicazioni in oggetto sono i seguenti:

TRIMESTRE	SCADENZA
primo	31 maggio
secondo	16 settembre
terzo	30 novembre
quarto	28 febbraio

ROBERTO BUGLISI
Servimprese SRL STP

RASSEGNA STAMPA sintesi

pagate direttamente dal committente non costituiranno più, dal punto di vista fiscale, un compenso in natura: il decreto fiscale prevede infatti l'assimilazione di tale voce alle spese di vitto e alloggio. Tra le altre novità introdotte dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 si segnalano:

1. l'avvio, dal 1° luglio 2017, della notifica tramite pec degli avvisi di accertamento nei confronti di imprese, società e professionisti;

2. la modifica di alcune scadenze:

- il versamento del saldo Irpef, Ires ed Irap dovrà infatti essere versato entro il 30 giugno;
- la consegna della Cu da parte dei datori di lavoro ai propri dipendenti dovrà essere inviata entro il 31 marzo (e non più entro il 28 febbraio);

- la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate a seguito dei controlli formali o automatizzati, oppure della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

(Italia Oggi, pag. 31, 24 novembre 2016)

Censite dal Fisco le cassette di sicurezza
Nell'ambito dei flussi informativi che le banche trasmettono periodicamente all'Agenzia delle Entrate (ai fini degli obblighi relativi all'archivio dei rapporti finanziari) vi rientrano anche le cassette di sicurezza.

Al riguardo, infatti, un provvedimento di Bankitalia del 2013 considera la locazione di cassette di sicurezza un rapporto continuativo ai fini della normativa antiriciclaggio. Il che potrebbe rivestire un ruolo determinante anche con riferimento alla voluntary disclosure-bis.

Tanto più se si tiene conto che gli istituti di credito sono tenuti a comunicare al Fisco anche gli accessi alla cassetta di sicurezza compiuti durante l'anno.

(Italia Oggi, pag. 31, 23 novembre 2016)

Bitcoin, acquirenti tracciabili

In un'ottica di potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale, il Fisco Usa - Irs (Internal revenue service) - chiede i nomi dei cittadini americani che detengono bitcoin: nei giorni scorsi infatti il Dipartimento di giustizia americano (Doj) ha presentato per conto dell'Irs alla Corte federale della California una istanza in tal senso, con riferimento ai soggetti che hanno convertito i dollari in bitcoin ed effettuato transazioni tra il 31 dicembre 2013 e il 31 dicembre 2015.

Coinbase, la fornitrice della moneta virtuale, è in grado di conoscere l'instetario della postapay necessaria per l'acquisto di bitcoin e poter fornire gli estremi alle autorità richiedenti: quando si vuole acquistare moneta virtuale, infatti, si deve effettuare un ordine, a seguito del quale il sistema chiede all'acquirente di effettuare entro 60 minuti la ricarica postepay precisa in contanti alle poste, nei centri sisal, o banca Itb.

(Italia Oggi, pag. 33, 23 novembre 2016)

In arrivo la cancellazione d'ufficio delle partite Iva inattive

Chiusura d'ufficio delle partite Iva inattive da almeno tre anni, senza irrogazione di sanzioni: lo prevede l'art. 7-quater, commi 44 e 45 del D.L. n. 22 ottobre 2016, n. 193.

Il provvedimento precisa al riguardo che

RASSEGNA STAMPA
sintesi

L'Ufficio dovrà comunicare preventivamente la chiusura della partita Iva al contribuente, il quale potrà opporsi fornendo adeguate motivazioni.

L'attuale disciplina delle partite Iva inattive è contenuta nell'art. 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. n. 633/1972 e - per quanto attiene alle sanzioni applicabili nei confronti dei soggetti che, pur essendone tenuti, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione dell'attività - l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Si ricorda che nei giorni scorsi il richiamato D.L. n. 193/2016 è stato approvato alla Camera, ed ora è all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

(Il Sole 24 Ore, pag. 14, 19 novembre 2016)

Dichiarazione integrativa a favore anche per l'Irap?

Per effetto dell'art. 5 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, è possibile presentare dichiarazioni integrative a favore anche con riferimento ad annualità precedenti al 2015; uno scenario di sicuro interesse che scaturisce da tale previsione normativa attiene alla situazione di quei contribuenti che, a fronte del consolidarsi del nuovo orientamento giurisprudenziale in materia di "autonoma organizzazione" ai fini Iva, intendano rettificare le dichiarazioni a suo tempo presentate.

La questione non è di poco conto, se si considera che il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore potrà essere utilizzato alternativamente:

- in compensazione, per le dichiarazioni presentate entro il termine fissato per quella successiva;
- sempre in compensazione, con i debiti sorti a partire dal periodo di imposta ancora successivo, per le dichiarazioni presentate oltre detto termine.

Si tenga presente tuttavia che secondo un orientamento il contribuente potrebbe recuperare l'Irap soltanto presentando un'istanza di rimborso e non attraverso una dichiarazione integrativa.

(Il Sole 24 Ore, pag. 14, 19 novembre 2016)

Le somme "extra" caparra devono essere fatturate

In capo al venditore vi è l'obbligo di fatturare gli importi ricevuti in eccedenza rispetto alla caparra confirmatoria che sia stata pattuita, anche nel caso in cui il bene mobile non sia stato ancora consegnato: il principio è stato espresso dalla commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza n. 4636/24/2016.

In particolare, nel caso in cui sia stato previsto contrattualmente il pagamento di una caparra confirmatoria, questa dev'essere imputata a garanzia del pagamento del prezzo ed assoggettata a Iva solo al momento del pagamento a saldo, per avvenuta consegna del bene.

Se la caparra confirmatoria è stata stabilita entro una determinata percentuale del corrispettivo di vendita, qualsiasi versamento eccedente tale importo prima della consegna del bene vale come acconto, e di conseguenza dev'essere fatturata e registrata ai fini Iva già al momento dell'incasso.

(Il Sole 24 Ore, pag. 24, 21 novembre 2016)

PIERGIORGIO FRIZZERA
Organizzazione & Sistemi srl

CARTELLE EQUITALIA: rottamazione

Nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016, è stata pubblicata la Legge 1 dicembre 2016, n. 225: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. Uno degli aspetti più rilevanti ed attesi della norma è quello legato alla cosiddetta "rottamazione" delle cartelle di Equitalia.

Chi può usufruire del condono delle cartelle Equitalia?

La definizione agevolata è prevista per le cartelle esattoriali notificate tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016. Entro il 28/02/2017 l'agente della riscossione, con posta ordinaria, dovrà avvisare i contribuenti dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31/12/2016 risulti non ancora notificata la cartella di pagamento o l'avviso di presa in carico delle somme per la riscossione, o l'avviso di addebito delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS.

I debitori che hanno già richiesto una dilazione sul pagamento delle cartelle sono ammessi alla rottamazione solo se versano le rate dovute dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. Sono esclusi coloro i quali termineranno il pagamento dei loro debiti il 31 dicembre 2016.

Cosa si paga?

La rottamazione delle cartelle Equitalia prevede uno sconto sulle sanzioni dovute sulle somme e sugli interessi di mora. I debitori dovranno comunque pagare tutti gli altri importi, precisamente:

- gli interessi da ritardata iscrizione al ruolo;
- le somme maturate a titolo di aggio, da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi;
- le spese per le procedure esecutive;
- le spese di notifica della cartella.

Quali imposte e tributi sono comprese?

Nella rottamazione sono inclusi tutti i ruoli relativi ai tributi, alle imposte (compresa l'Iva se non è riscossa all'importazione), ai contributi previdenziali e assistenziali e alle multe per infrazione del Codice della Strada. Sono invece esclusi il recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, multe ammende e sanzioni dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Come si accede?

Dal 7 novembre 2016 e non oltre il 31 marzo 2017, il debitore dovrà, a pena inammissibilità, presentare la domanda all'agente di

riscossione inviando l'apposito modulo predisposto, indicando la modalità prescelta per il pagamento (unica soluzione o a rate).

Entro il 31 maggio 2017 Equitalia deve informare i debitori dell'esatto ammontare delle somme e le relative rate.

Come avviene il pagamento?

Il decreto legge stabilisce che si può pagare in unica soluzione oppure fino a massimo 5 rate, sulle quali saranno dovuti gli interessi da dilazione con un tasso del 4.5% annuo. Il pagamento avverrà con le seguenti modalità:

- Il 70% delle somme complessivamente dovute in sede di Definizione agevolata deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30% nell'anno 2018. Le rate saranno di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018.
- Entro il 31 maggio 2017 l'agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo di quanto dovuto, quello delle singole rate ed il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse. Nel testo di legge approvato, il Legislatore fissa poi la scadenza delle singole rate, prevista per l'anno 2017 nei mesi di luglio, settembre e novembre; per il 2018, nei mesi di aprile e settembre. Le rate non saranno tutte necessariamente uguali, dovendo essere di pari ammontare solo quelle relative a ciascun anno (rispettivamente 2017 e 2018).

Se non verrà rispettato il pagamento degli importi o anche di una sola rata si decadrà automaticamente dalla definizione agevolata e la situazione verrà ripristinata a quella ante istanza.

Vantaggi

A seguito della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, Equitalia non potrà avviare nuove azioni esecutive o cautelari, ferme restando quelle già attivate.

Elementi di criticità da valutare

Allo stato attuale la presentazione dell'istanza vale come espressa manifestazione di volontà, rispetta alla quale potrebbe essere complicato tornare indietro.

Questo significa che, una volta ricevuta la risposta di Equitalia, se il debitore non paga nei termini l'unica rata o una qualsiasi delle rate prescritte, la rottamazione (ed i relativi benefici) decadrà, con il ripristino della situazione originale e la conseguenza che il carico residuo non potrà più essere rateizzato.

FILIPPO PALLAORO
Studio Degasperis